



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 37 del 10-10-2018

REGISTRO GENERALE numero 38

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - ORDINANZA DI AGGRAVAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 9-10 DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N.51 RELATIVA ALL'EDIFICIO EX SOTTOSTAZIONE DELLA FERROVIA SPOLETO-NORCIA, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N.15 PART.389, GIA' OGGETTO DI ORDINANZA DI SGOMBRO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 1997

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito del sisma verificatosi in data 24/08/2016 e successivi si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private site nel territorio comunale di Vallo di Nera;
- che esiste un potenziale pericolo derivante dai danni a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016;
- che, sulla scorta delle istanze di sopralluogo, è ancora in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO il codice della protezione civile, D.lgs. n.1 del 02.01.2018;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, fino alla data del 27.08.2018;

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 01, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2018;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTO l'art.13 comma 6 del D.L. 189/2016 modificato con L.15 dicembre 2016, n. 229 in cui si specifica che *"Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa riconoscenza dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro"*;

VISTA l'Ordinanza n.51 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione in cui si specifica:

- all'art. 9 comma 3 che *"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche che si trovino nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione sono ammessi a finanziamento nel limite delle risorse*

- disponibili e se del caso anche utilizzando quelle già finalizzate per le crisi sismiche del 1997 e 1998 e del 2009”;*
- all'art. 10 comma 1 che “*Per gli edifici di cui al precedente articolo 9, comma 2, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del Comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale”;*
 - all'art. 10 comma 2 che “*Con riferimento agli edifici di cui al comma 3 dell'articolo 9, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità determinato dall'aggravamento, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei danni subiti dagli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale”;*

DATO ATTO che l'edificio identificato catastalmente al foglio n. 15 part. 389 nel comune di Vallo di Nera nella fraz. di Piedipaterno, è una ex sottostazione della ferrovia Spoleto-Norcia, ed è di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Perugia e in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a.;

DATO ATTO che l'edificio identificato catastalmente al foglio n. 15 part. 389 risultava danneggiato a seguito degli eventi del 26.09.1997, tanto che il comune emetteva una ordinanza di sgombero totale dell'edificio in data 03/12/1997 registrata con il n.131;

DATO ATTO che a seguito delle ordinanze emesse non sono stati eseguiti lavori ne sono stati ottenuti finanziamenti per l'immobile in oggetto;

VISTA la perizia asseverata trasmessa a questa amministrazione in data 01.10.2018 con nota prot. 3480 redatta dal tecnico Geom. Giorgio Rosatini in cui si evidenzia l'aggravamento del danno rilevato a seguito del sisma del 1997 e verificatosi a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, riguardante l'edificio identificato catastalmente al foglio n. 15 part.389 di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Perugia e in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a.;

CONSIDERATO che l'aggravamento delle condizioni statiche relative all'edificio identificato catastalmente al foglio n. 15 part. 389, così come descritta nella perizia asseverata dal tecnico incaricato geom. Giorgio Rosatini e verificata dall'ufficio tecnico del comune di Vallo di Nera, comporta un pericolo per la pubblica incolumità poiché prospiciente ad un'area di pubblico accesso identificata catastalmente al foglio n.15 part 390 e al percorso ciclopedonale della ex ferrovia Spoleto-Norcia;

CONSIDERATO che la condizione sopradescritta comporta una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che tutto il tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia e gli immobili di servizio quali stazioni, sottostazioni e caselli sono beni culturali poiché vincolati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004 e poiché beni demaniali costruiti da più di settanta anni;

VISTO l'articolo 50, comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di

ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze a carattere locale e quindi al fine di prevenire situazioni di possibile rischio per la salute dei cittadini;

RITENUTO necessario, sino ad avvenuta rimozione dello stato di pericolo per l'incolumità pubblica, di:

- confermare l'inagibilità relativa all'immobile identificato al foglio n.15 part. 389 del Comune di Vallo di Nera, di proprietà del Demanio dello Stato e in concessione a Umbria Mobilità s.p.a., oggetto di precedente ordinanza legata al sisma del '97;
- ordinare la chiusura di una fascia di quattro metri intorno all'edificio identificato catastalmente al foglio n.15 part. 389, giacente sul terreno identificato catastalmente al foglio n.15 part. 390 di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Roma e in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a., e la conseguente chiusura di un tratto della ex ferrovia Spoleto-Norcia di mt 18,85, anch'essa di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Roma e in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a., ricadente all'interno della fascia di quattro metri individuata intorno all'edificio;

Per le ragioni sopra esposte

DICHIARA

L'AGGRAVAMENTO delle condizioni statiche dell'immobile distinto catastalmente al foglio n.15 part. 389, di proprietà del Demanio dello Stato in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a. con sede in Perugia e la conferma della sua **INAGIBILITÀ** già dichiarata precedentemente con ordinanza sindacale n.131 emessa il 03/12/1997;

L'INACCESSIBILITÀ di una fascia di quattro metri intorno all'edificio identificato catastalmente al foglio n.15 part. 389, giacente sul terreno identificato catastalmente al foglio n.15 part. 390, e del tratto della ex ferrovia Spoleto-Norcia di mt 18,85, ricadente all'interno della fascia di quattro metri individuata intorno all'edificio stesso e interdetta al pubblico accesso, per la cittadinanza, i visitatori e persona alcuna;

ORDINA

La chiusura di una fascia di quattro metri intorno all'edificio identificato catastalmente al foglio n.15 part. 389, giacente sul terreno identificato catastalmente al foglio n.15 part. 390 di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Roma e in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a., comprensiva di un tratto della ex ferrovia Spoleto-Norcia di mt 18,85 anch'essa di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Roma e in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a., ricadente all'interno della fascia individuata intorno all'edificio, mediante idoneo transennamento;

di non accedere e di non consentire l'accesso e l'utilizzo dell'immobile dichiarato inagibile e identificato catastalmente al foglio n.15 part. 389 di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Perugia e in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a. e dell'area di pertinenza per una fascia di quattro metri giacente sul terreno identificato catastalmente al foglio n.15 part. 390 di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Roma e in concessione ad Umbria mobilità s.p.a. e di non consentire l'utilizzo del tratto di infrastruttura della ex ferrovia Spoleto-Norcia di mt 18,85, di proprietà del Demanio dello Stato con sede in Roma e in concessione ad Umbria Mobilità s.p.a., al proprietario, al concessionario, ad eventuali visitatori, a persona alcuna, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo;

all'ente proprietario e all'ente concessionario degli immobili della presente ordinanza, di provvedere quanto prima alla realizzazione di una recinzione provvisoria, da realizzarsi con la stessa tipologia e materiali di quella presente a delimitazione dell'area di rispetto intorno

all'edificio adiacente (ex stazione ferroviaria), al fine di delimitare in maniera duratura l'area interdetta al pubblico accesso e salvaguardare la pubblica incolumità;

DISPONE

Al personale appartenente alla Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), di vigilare sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza;

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria;
- all'Arma dei Carabinieri, Stazione di Sant'Anatolia di Narco.

La presente ordinanza viene notificata al proprietario degli immobili identificati catastalmente al foglio n.15 part. 389-390, e dell'infrastruttura della ex ferrovia Spoleto-Norcia, Demanio dello Stato, direzione generale con sede in Via Barberini, n.38, 00187 Roma;

La presente ordinanza viene notificata al proprietario degli immobili identificati catastalmente al foglio n.15 part. 389-390, e dell'infrastruttura della ex ferrovia Spoleto-Norcia, Demanio dello Stato, direzione territoriale Toscana e Umbria con sede in Via Canali n.12, 06124 Perugia;

La presente ordinanza viene notificata all'ente concessionario degli immobili identificati catastalmente al foglio n.15 part 389-390 e dell'infrastruttura della ex ferrovia Spoleto-Norcia, Umbria Mobilità s.p.a. con sede in Strada Santa Lucia n.4, 06125 Perugia;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

Dalla Residenza Municipale, lì dieci ottobre duemiladiciotto.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di Nera, lì 16-10-2018